



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA - COMUNICAZIONE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 199 del 06/11/2024

Oggetto: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO E.U. 2016/679.

IL PRESIDENTE

in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della Provincia di Parma, Titolare del trattamento dei dati personali ;

Richiamati:

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE , entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e la cui applicazione decorre a far data dal 25 maggio 2018 (di seguito Regolamento);

Il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali, approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

Premesso che:

l'articolo 28 del Regolamento UE prevede che il titolare del trattamento dei dati ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti indicati dal Regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

per Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 - nr. 8 del Regolamento UE, si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

è opportuno designare quali responsabili del trattamento nelle persone dei Dirigenti e/o Responsabili di P.O. delle singole strutture, in cui si articola l'organizzazione della Provincia, preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;

Ritenuto in generale che i Dirigenti, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, diano le garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento EU e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

Vista:

-ll la Determina Dirigenziale n. 1470 del 10/10/2024, con la quale, in attuazione dell'esito di apposita procedura concorsuale, veniva dato corso all'assunzione di n. 1 Dirigente – ruolo tecnico, con decorrenza 01/11/2024, nella persona del vincitore del concorso medesimo, corrispondente alla persona dell'Ing. Elisa Botta;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 29 del regolamento UE, la Dirigente precitata ha ricevuto il materiale informativo, riguardante i Servizi/Uffici alla stessa assegnati;

DECRETA

di nominare l'Ing. **Elisa Botta** Responsabile dei Trattamenti dei Dati Personali effettuati presso il Servizio alla stessa assegnato, in tutte le articolazioni della suddetta Struttura, di seguito denominata:

- **Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio;**

di disporre che il presente provvedimento venga recapitato all'interessata;

di dare atto che gli adempimenti inerenti ai trattamenti precitati, avranno luogo anche avvalendosi di strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, attenendosi peraltro alle disposizioni di cui appresso:

- Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;

- il Responsabile del trattamento deve:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;

- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo

parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- relativamente al punto d) quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 del Regolamento UE, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile;
- fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE, se un Responsabile del trattamento viola detto regolamento UE, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione;
- il Responsabile del trattamento deve comunicare il nominativo degli Incaricati che accedono a dati personali trattati dall'Area di appartenenza e in particolare ai vari Servizi ed Uffici che compongono la stessa al Titolare del trattamento, affinché valuti se opporsi o meno alla nomina degli Incaricati stessi;
- il Responsabile è tenuto ad istruire sulle operazioni di trattamento dei dati i propri Incaricati autorizzati al trattamento dati e a vigilare sulla loro puntuale applicazione. In particolare, in fase di prima applicazione del regolamento EU, il Responsabile è tenuto ad istruirli con tempestività; per il prosieguo, il Responsabile è tenuto ad una costante istruzione dei propri Incaricati autorizzati in merito alle operazioni di trattamento;
- il Responsabile deve tenere adeguatamente aggiornate le operazioni relative alla nomina degli Incaricati autorizzati in caso di assegnazione di nuovo personale o di sostituzioni del personale esistente. Stessa cosa dicasi per il personale a tempo determinato con qualunque forma giuridica;
- Il Responsabile del trattamento deve garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale e dai regolamenti della Provincia di tempo in tempo vigenti;

di dare inoltre atto che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali;

di dare infine atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3928 /2024** ad oggetto:

" NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO E.U. 2016/679. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 05/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale